

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MERCOLEDÌ 28 APRILE 1971

(57<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TESAURO

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

##### Discussione e approvazione:

« Modifiche ed integrazioni alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme » (397-B) (D'iniziativa dei senatori Veronesi ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo unificato con un disegno di legge d'iniziativa del deputato Curti) (1):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 575, 576, 577, 579
DEL NERO, relatore . . . . .	576
FABIANI . . . . .	576, 579
PALUMBO . . . . .	576

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Arena, Bartolomei, Bisori, Corrias Alfredo, Dalvit, Del Nero,

(1) Il titolo del disegno di legge approvato dal Senato era il seguente: « Modificazione del primo comma dell'articolo 21 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme ».

Fabiani, Gianquinto, Li Causi, Palumbo, Perna, Schiavone, Signorello, Tesaurò, Treu, Turchi, Venanzi e Volgger.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Vignola è sostituito dal senatore Lucchi.

Intervengono i sottosegretari di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione Curti e per l'interno Sarti.

V E N A N Z I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

##### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche ed integrazioni alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme » (397-B), d'iniziativa dei senatori Veronesi ed altri (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo unificato con un disegno di legge d'iniziativa del deputato Curti)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di

iniziativa dei senatori Veronesi, Bergamasco, Palumbo, Finizzi e Arena: « Modifiche ed integrazioni alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo unificato con un disegno di legge d'iniziativa del deputato Curti.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**DEL NERO**, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge in discussione era composto inizialmente da un articolo unico, con il quale si provvedeva esclusivamente ad assoggettare ad unica tassazione le varie dichiarazioni che venivano fatte in un unico documento; come tale venne approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 29 marzo 1969. La Camera dei deputati ha però ritenuto opportuno apportare una serie di ulteriori modificazioni alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (le quali hanno tutte carattere di semplificazione delle procedure per le autentiche), ed ha modificato in questo senso l'articolo unico approvato dal Senato, unificandolo con un altro disegno di legge, d'iniziativa del deputato Curti.

Riassumendo rapidamente, mi pare che le modificazioni più importanti siano le seguenti: cessa l'obbligo di repertoriare l'autenticazione delle sottoscrizioni delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, nonchè quella delle copie conformi di atti e documenti di cui alla citata legge n. 15 del 1968, da qualsiasi pubblico ufficiale effettuate (e questa è una richiesta che è stata più volte avanzata dai notai); viene reso possibile che le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, siano legalizzate a cura delle prefetture (il che abbrevia le procedure). Importanti sono anche alcune modifiche relative al regime fiscale per le autenticazioni e le legalizzazioni di firme; nell'articolo 6, si stabilisce infatti che le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 2 e 4, sono esenti da imposta di bollo; che l'autenticazione della sottoscrizione delle

dichiarazioni medesime è soggetta alla imposta di bollo di lire 400, qualunque sia il numero delle dichiarazioni contenute nell'atto ed ancora che la legalizzazione di firma prevista dall'articolo 16 è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 200. Ancora nell'articolo 6 è previsto che è dovuta la tassa di concessione governativa nella misura di lire 500 per le legalizzazioni di firma previste dall'articolo 17 della legge n. 15 del 1968. È previsto altresì che l'imposta di bollo, ove per le dichiarazioni non sia stato usato il foglio bollato, nonchè la tassa di concessione governativa, siano corrisposte a mezzo di marche.

Come potete constatare, si tratta in sostanza di un minimo di snellimento delle procedure della pubblica Amministrazione; il vostro relatore dichiara di essere favorevole all'approvazione del provvedimento così come ci è stato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

**PALUMBO**. Le modificazioni cui il collega relatore ha fatto cenno, in quali articoli sono contenute, di preciso?

**PRESIDENTE**. Si trovano in parte nell'articolo 1, in parte nell'articolo 4 e in parte nell'articolo 6. Ad ogni modo, come giustamente ha fatto rilevare il collega Del Nero, si tratta nel complesso di modifiche delle procedure che possono essere senz'altro accettate. L'unica novità è costituita dall'articolo 5, nel quale si stabilisce che la dichiarazione di chi non sa o non può firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei ai sensi dell'articolo 47 della legge 16 febbraio 1913, n. 89; stabilisce ancora che il pubblico ufficiale autentica la sottoscrizione dei testimoni, previa menzione della dichiarazione dell'interessato sulla causa dell'impedimento a firmare.

**DEL NERO**, *relatore*. In sostanza si dà al pubblico ufficiale il potere che ha il notaio.

**FABIANI**. Onorevole Presidente, l'articolo 14 (nel quale si stabilisce che le

tariffe per il rilascio delle copie dei documenti, stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, valgono per tutti gli enti pubblici) mi lascia fortemente perplesso, perchè mi pare che esso limiti la libera determinazione e quindi l'autonomia degli enti locali. Pertanto, per essere coerente con il principio di difesa delle autonomie degli enti locali, preannuncio che i componenti del Gruppo comunista si asterranno dal votare l'articolo in questione.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do ora lettura del nuovo testo del disegno di legge, così come è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento e quale risulta dall'unificazione dell'originale articolo unico approvato dal Senato con il disegno di legge di iniziativa del deputato Curti:

#### Art. 1.

L'autenticazione delle sottoscrizioni delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, nonchè quella delle copie conformi di atti e documenti di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, da qualsiasi pubblico ufficiale siano effettuate, si intendono esenti dalle formalità dell'iscrizione a repertorio e della registrazione.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'articolo 5, i documenti ivi previsti sono esibiti al funzionario competente a ricevere la documentazione, il quale trascrive i loro estremi e i dati da essi risultanti su apposito modulo da allegare agli atti dell'istruttoria. Il modulo è sottoscritto dall'interessato e dal funzionario ».

*(È approvato).*

#### Art. 3.

All'articolo 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Per la redazione delle certificazioni rilasciate dai competenti pubblici uffici può utilizzarsi, compatibilmente con il rispetto delle disposizioni che vietano o subordinano a speciali formalità la menzione di particolari iscrizioni o annotazioni, la riproduzione con uno dei procedimenti di cui al primo comma del successivo articolo 14, degli atti esistenti in ufficio, con la contestuale attestazione del pubblico ufficiale che il certificato o l'estratto è rilasciato in conformità agli atti medesimi »

*(È approvato).*

#### Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso ».

Il quarto comma dello stesso articolo 17 è sostituito dal seguente:

« Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture ».

*(È approvato).*

#### Art. 5.

Dopo l'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è aggiunto il seguente articolo:

« Articolo 20-bis. — La dichiarazione di chi non sa o non può firmare deve essere

sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei ai sensi dell'articolo 47 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Il pubblico ufficiale autentica la sottoscrizione dei testimoni, previa menzione della dichiarazione dell'interessato sulla causa dell'impedimento a firmare ».

(È approvato).

#### Art. 6.

L'articolo 21 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Articolo 21. — (*Regime fiscale per le autenticazioni e legalizzazioni di firme*). — Le dichiarazioni fatte ai sensi degli articoli 2 e 4 sono esenti da imposta di bollo. L'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni medesime è soggetta alla imposta di bollo di lire 400, qualunque sia il numero delle dichiarazioni contenute nell'atto.

La legalizzazione di firma prevista dall'articolo 16 è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 200.

Parimenti è dovuta la tassa di concessione governativa nella misura di lire 500 per le legalizzazioni di firma previste dall'articolo 17, commi primo e quarto, e per la certificazione di conformità al testo straniero rilasciata, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, da un traduttore ufficiale con sede nel territorio dello Stato.

L'imposta di bollo di cui al primo comma, ove per le dichiarazioni non sia stato usato il foglio bollato, e la tassa di concessione governativa di cui ai commi secondo e terzo sono corrisposte a mezzo di marche, da annullarsi col timbro dell'ufficio a cura del pubblico ufficiale che provvede alle autenticazioni o alle legalizzazioni.

Per le autenticazioni di firma effettuate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, l'imposta di bollo sarà corrisposta al momento della presentazione delle dichiarazioni sostitutive ad un pubblico ufficiale residente nel territorio nazionale, che provvederà, nei modi di cui al

comma precedente, ad annullare le relative marche ».

(È approvato).

#### Art. 7.

L'articolo 22 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Articolo 22. — (*Modalità fiscali per la legalizzazione di firme*). — Agli effetti della legge di bollo la legalizzazione può far seguito all'atto, ma non può farsi fuori del foglio bollato. Mancando spazio sufficiente, si deve aggiungere un altro foglio bollato dello stesso valore di quello usato per l'atto. In tal caso, si deve applicare nei punti di congiunzione dei fogli bollati il timbro dell'ufficio ».

(È approvato).

#### Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 23 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente:

« L'imposta di bollo e la tassa di concessione governativa previste dall'articolo 21 non sono dovute quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito con la dichiarazione autenticata o in cui è apposta la firma da legalizzare ».

(È approvato).

#### Art. 9.

Al primo comma dell'articolo 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, le cifre: « 18 e 19 » sono sostituite dalle seguenti: « 18, 19, 20 ».

(È approvato).

#### Art. 10.

All'articolo 19, comma secondo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, relativa alla disci-

plina delle assunzioni obbligatorie, è soppressa la parola: « legalizzata ».

(È approvato).

#### Art. 11.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(È approvato).

#### Art. 12.

Gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dello Stato, per il rilascio di copie di documenti da essi detenuti, hanno facoltà di stipulare convenzioni di noleggio per uno o più apparecchi di riproduzione con i procedimenti previsti dall'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Con decreto del Ministro del tesoro sono fissati i criteri e le condizioni per la stipulazione delle relative convenzioni.

(È approvato).

#### Art. 13.

Le tariffe per il rilascio delle copie dei documenti, le quali debbono essere adeguate ai costi del servizio, sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Ministro del tesoro.

Con regolamento di esecuzione, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le modalità da seguire dagli uffici statali per la riscossione, il versamento, la contabilizzazione ed il controllo dei proventi di cui al primo comma del presente articolo.

Il Ministro del tesoro, per la gestione del servizio di riproduzione, è autorizzato ad istituire apposito capitolo nello stato di previsione dell'entrata ed appositi capitoli negli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri.

(È approvato).

#### Art. 14.

Le tariffe stabilite ai sensi del primo comma del precedente articolo valgono per tutti gli enti pubblici.

(È approvato).

F A B I A N I . Come ho già preannunciato, a nome del Gruppo comunista dichiaro di astenermi dal voto su questo articolo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 14.

(È approvato).

In seguito alle modificazioni introdotte nel testo dalla Camera dei deputati, il titolo del disegno di legge è stato così modificato:

« Modifiche ed integrazioni alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme ».

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 10,55.*